

66/95

DA CARISARRE

## REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA CONSULTA GIOVANILE

=====

### ART.1

E' istituito a Ribera la Consulta Giovanile.

### ART.2

Sono Organi della Consulta

- a) L'Assemblea dei componenti;
- b) IL Presidente

### ART.3

La Consulta trova il suo fondamento nella necessità da parte dell'Amministrazione comunale di promuovere lo sviluppo economico della comunità, favorendone il processo di modernizzazione e valorizzandone le risorse umane, artistiche e culturali, ricreative e sportive e di promuovere tutti gli atti necessari per la crescita sociale e civile della collettività nello sviluppo della cultura per la pace, dei valori antimafia, della solidarietà e dell'uguaglianza, così come sancito dall'art.1 dello Statuto del Comune in vigore.

### ART.4

La Consulta esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale o della Giunta sulle

iniziative da portare avanti in tutte le attività e in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attendono le materie di competenza avuto riguardo specificatamente

- a) all'allestimento della manifestazione "Giovaninsieme";
- b) all'allestimento di spettacoli e manifestazioni rivolti ai giovani;
- c) all'Allestimento di convegni aventi come tema centrale lo sviluppo delle attività giovanili e del potenziamento delle strutture comunali relative;
- d) all'organizzazione di corsi di formazione professionale di settore, allo studio delle problematiche giovanili;
- e) all'erogazione di contributi per iniziative culturali, sociali e ricreative che hanno come destinatari i giovani.

#### ART.5

Le funzioni di cui sopra saranno esercitate con richiesta di parere, da far pervenire sulla proposta dell'organo interessato almeno 5 giorni prima della presentazione della proposta stessa all'organo competente a deliberare in merito. Il parere dovrà essere espresso almeno 5 giorni prima della seduta dell'organo richiedente.

#### ART.6

La Consulta giovanile è composta da 9 persone, che non debbono essere componenti della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, scelte tra coloro di cui sono notori l'interesse e la competenza per lo svolgimento di attività culturali, musicali, ricreative e sportive che riguardano le fasce giovanili della popolazione riberese, facendo parte attiva ed integrante di gruppi giovanili locali organizzati, del mondo della scuola, degli organismi che operano nel campo delle attività culturali e dell'informazione.

Della Consulta debbono far parte almeno un componente in rappresentanza delle libere associazioni culturali, ricreative, musicali e sportive giovanili, almeno uno delle organizzazioni di volontariato ed uno in rappresentanza di ciascun istituto di scuola media superiore di secondo grado di Ribera.

Ciascun componente della Consulta deve aver compiuto la maggiore età ed essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici.

#### ART.7

I Componenti la Consulta vengono nominati dal Sindaco con propria determinazione.

E' incompatibile la funzione di consigliere comunale o di componente la Giunta Comunale con quella di componente della Consulta Giovanile.

#### ART.8

*Avvenuto*  
Il Consiglio elegge il Presidente della Consulta scegliendolo tra persone particolarmente rappresentative. All'interno della Consulta viene eletto il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza.

#### ART.9

La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente, o in sua assenza del vice Presidente, con avviso da far pervenire ai singoli componenti almeno 24 ore prima della riunione.

La convocazione può altresì essere richiesta da almeno 4 membri con l'indicazione degli argomenti da discutere e della data e del luogo della riunione.

La lettera di invito dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti posti in discussione, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

Ciascun componente in sede di riunione può richiedere al Presidente di porre all'ordine del giorno della successiva seduta argomenti riguardanti le problematiche giovanili;

ART.10

La Consulta dura in carica per il periodo della sindacatura.

ART.11

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Consulta comporta, su segnalazione del Presidente, la decadenza automatica. La decadenza viene pronunciata con determinazione del Sindaco.

ART.12

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno 5 componenti. Trascorsa un'ora dall'orario fissato per la riunione la consulta potrà deliberare, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti in carica.

Di ciascuna seduta viene redatto verbale, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta, dovrà essere letto all'inizio di ciascuna seduta successiva.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

ART.13

Il Presidente trasmette relazione scritta una volta l'anno al Consiglio Comunale e alla Giunta sull'attività svolta dalla Consulta per corso dell'anno.

#### ART.14

La Giunta, nella fase di predisposizione degli atti di programmazione, convoca specifiche riunioni delle consulte per la definizione degli obiettivi e degli strumenti necessari al loro perseguimento.

#### ART.15

La Consulta ha sede presso i locali comunali e può decidere, a seconda delle circostanze, di riunirsi in particolari posti per potere meglio svolgere i propri compiti.

#### ART.16

La qualità di componente della Consulta si perde per

- 1) morte
- 2) dimissioni
- 3) decadenza
- 4) revoca da parte del Sindaco